

REGOLAMENTO (CEE) N. 3887/89 DEL CONSIGLIO**dell'11 dicembre 1989****recante modifica del regolamento (CEE) n. 2390/89 che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve****IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 70, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2390/89 ⁽³⁾ prevedono agevolazioni all'importazione per prodotti vitivinicoli originari di paesi terzi che offrono garanzie particolari per quanto riguarda l'attestato di origine e di conformità e il bollettino di analisi; che l'articolo 3, paragrafo 2 dello stesso regolamento limita tali agevolazioni a un periodo sperimentale che scade il 31 dicembre 1989; che, dato il termine necessario per esaminare l'introduzione di un futuro regime, è opportuno prorogare di sette mesi tale periodo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2390/89 stabilisce le disposizioni relative all'attestato di origine e di conformità e al bollettino di analisi per l'importazione dei prodotti vitivinicoli; che a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del citato regolamento tali disposizioni non si applicano ai vini denominati «Tokaj Aszu» e «Tokaj Szamorodni»;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3677/89 ⁽⁴⁾ prevede una deroga per i vini che possono vantare la

denominazione «Tokaj» relativa al titolo alcolometrico volumico totale per il caso in cui siano importati per il consumo umano diretto; che è opportuno assoggettare tutti i vini importati sotto la denominazione «Tokaj» alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2390/89,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2390/89 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 3, paragrafo 2 la data del 31 dicembre 1989 è sostituita da quella del 31 luglio 1990.
- 2) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Il presente regolamento non si applica ai seguenti vini liquorosi:

- vini Porto, Madera e Moscatello di Setúbal dei codici NC ex 2204 21 41, ex 2204 21 51, ex 2204 29 41 e ex 2204 29 51,
- vini liquorosi Bobberg presentati con un certificato di denominazione di origine.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. NALLET

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 232 del 9. 8. 1989, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 360 del 9. 12. 1989, pag. 1.